



COMUNE DI PRASCORSANO

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

ORDINANZA N. 12 del 13/12/2014

OGGETTO: Abbattimento o messa in sicurezza di alberi pericolanti o comunque incombenti su pubblica viabilità ovvero interferenti con linee aeree elettriche, telefoniche e rete irrigua o che comportino pericolo per la pubblica incolumità.

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell' Art. 15 L. n.225 del 22.02.1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- A seguito di ripetuti nubifragi ed in particolare dell' evento calamitoso verificatosi lo scorso 7 Luglio 2014 si sono palesati evidenti disagi e fattori costituenti potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, imputabili alla caduta ovvero al rischio di caduta di vegetazione ed essenze arboree presenti su aree confinanti e/o prospicienti la pubblica viabilità ovvero interessate dal passaggio di linee aeree di fornitura elettrica o di telecomunicazione;
- Analoghi rischi e problematiche sono derivati dallo scarso stato manutentivo del reticolato irriguo ed in particolare da alberi, tronchi, rami e ceppaie che hanno provocato la parziale o totale ostruzione di alcune strade del paese, limitandone la percorribilità;
- Compete al proprietario la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi piantumati in terreni laterali e/o di ramaglie di ogni genere, specie e misura che vengano a cadere ovvero a pendere pericolosamente sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Che il Codice Stradale prevede precise norme e distanze dalla sede stradale per la piantumazione o coltivazione di piante ed alberi, proprio al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- Visti gli Artt. 50 – 54 del D.Lgs 267/2000;
- Visti gli art. 892 e 893 del Codice civile;
- Richiamato il Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

1. A tutti i Proprietari e/o Conduttori dei terreni confinanti o prospicienti con Strade Pubbliche, Vicinali ed Interpoderali di provvedere al più presto e comunque entro e non oltre 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, alla potatura e/o sfoltitura delle fronde che interferiscano con linee aeree di vettoriamento di energia elettrica o di telecomunicazioni, nonché all'abbattimento di ogni albero, pianta o coltura palesemente costituenti pericolo, con particolare riferimento a Frazione Comunie, **direzione Frazione Cattarelli e via Villa, verso borgata Bosdonio (S.Lucia);**
2. **Di procedere entro e non oltre il 31 marzo 2015 e, successivamente, in maniera periodica alla debita manutenzione di essenze non palesemente pericolanti, provvedendo ad ogni necessaria operazione ai fini della messa in sicurezza. Si richiede di estirpare o tagliare tutte le specie vegetali per una distanza di m. 5 dal ciglio stradale, detta distanza è da intendersi misurata in proiezione piana e non seguendo l'inclinazione del terreno. Saranno inoltre da abbattere tutti gli alberi ad alto fusto i cui rami ricadano in proiezione sulla carreggiata viaria.**
3. Di provvedere, con estrema urgenza e massima cura nonché rispetto delle norme in materia, alle operazioni di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza dei "frontisti", ivi comprese il taglio, la potatura, l'abbattimento di alberi, ceppaie, cespugli ed erbe che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque, ovvero che provochino un irregolare restringimento dell'alveo o potenziale causa di accumulo di materiale trasportato dalle acque; suddette operazioni andranno effettuate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza ove si tratti di situazioni di pericolo attuale ed immediato, e comunque entro il 31 marzo 2015 quando possano essere ricondotte all'ordinaria manutenzione

AVVISA CHE:

- I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 103,29 a Euro 413,17, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali.
- L'Amministrazione Comunale inoltre, in caso di inosservanza della presente da parte dei proprietari, fermo restando le sanzioni accertate, provvederà a fare eseguire i lavori necessari addebitando le spese ai trasgressori.
- Eventuali incidenti o danni alle persone o cose, causati dalle trasgressioni sopra citate, saranno perseguite civilmente e penalmente.
- Il personale della Polizia Municipale e di tutte le altre forze di Polizia, nonché il Servizio Tecnico sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto .
- Chiunque abbia interesse potrà a norma dell'art.3 della Legge 07.08.1980 n.241, in applicazione della legge 06.12.1971 n.1034, ricorrere avverso la presente Ordinanza per Incompetenza, eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. per il Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale del sito internet del comune: www.comune.prascorsano.to.it, dandone anche adeguata pubblicità sui mezzi d'informazione.
- La presente Ordinanza viene trasmessa in copia per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza al sig. PREFETTO di TORINO.

IL SINDACO

In originale f.to ROLANDO PERINO Piero